



e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. 2

Prot. n. 1567

Roma, 11.03.2016

Oggetto: contrassegno invalidi previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modif.

Nel riscontrare la nota prot. , girata a questo Ufficio dal Gabinetto del signor Ministro, si rappresenta quanto segue.

Occorre preliminarmente rilevare che l'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), come aggiornato e modificato con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, al comma 2 parla, ai fini del rilascio del "contrassegno di parcheggio per disabili", di persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Pertanto il disabile potrà richiedere, con le modalità previste dal successivo comma 3, il rilascio dell'autorizzazione al Comune di residenza, solo se preventivamente è stata accertata una invalidità dall'ufficio medico-legale dell'Azienda sanitaria locale di appartenenza e che la stessa abbia rilasciato una certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni fisiche della persona comportano una impedita o sensibile riduzione della capacità di deambulazione tale da rendere possibile l'esercizio del diritto disciplinato dal sopra richiamato articolo 381.

Lo stesso articolo pur prevedendo tale condizione, non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata. Quindi, sempre a parere della scrivente, esso non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto che a sostegno di quanto

detto, il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, prevede, all'art. 12, comma 3, che la normativa relativa al contrassegno speciale sia estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Questa Amministrazione, anche in passato, ha sostenuto che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone, come il disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti.

Considerazioni analoghe, sempre a parere dello scrivente, possono essere fatte anche riguardo a persone affette da invalidità agli arti superiori, laddove effettivamente venga dimostrato che tale menomazione renda difficoltosa la loro autonomia nella mobilità.

Tuttavia, sarà solo l'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria locale di appartenenza del disabile che, per propria competenza e sotto la propria responsabilità, potrà determinare e certificare, secondo scienza e coscienza, il diritto all'autorizzazione valida su tutto il territorio europeo.

In tale contesto è opportuno precisare come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non possa entrare nel merito di un'attività resa in ambito sanitario, la quale ha come effetto solamente secondario il rilascio di un titolo la cui attinenza col settore del trasporto è limitata al modo di esercitare il diritto connesso previsto nel Regolamento.

Il Dirigente Tecnico
(Dr.Ing. Francesco Mazziotta)

